

CODICE ANTITRUST

Definizioni, acronimi e abbreviazioni

ALD: ALD Automotive Italia S.r.I.

Codice antitrust: si fa riferimento alle presenti linee guida di ALD.

Norme antitrust: il complesso di norme europee e nazionali volte a garantire la tutela della concorrenza tra le imprese.

Persone di ALD: i dipendenti di ALD, inclusi i dirigenti e i componenti degli organi sociali, oltre che chiunque rappresenti ALD, ad esempio agenti, consulenti e altri partner commerciali.

Capitolo 1

1. Obiettivi

- 1. Le Norme antitrust sono dirette a sostenere un'economia libera, impedendo che le imprese già presenti stabilmente su un determinato mercato si accordino tra di loro o abusino individualmente della propria posizione di potere economico, con l'effetto di falsare il gioco della libera concorrenza a svantaggio dei concorrenti e dei consumatori.
- ALD intende diffondere la cultura antitrust e accrescere l'impegno delle Persone di ALD nell'astenersi dal porre in essere attività, condotte od omissioni che possono restringere in alcun modo la concorrenza sul mercato.
- A tal fine, il Codice antitrust si prefigge il compito di evidenziare la profonda rilevanza delle Norme antitrust nell'attività d'impresa quotidiana, disegnando adeguate linee guida di comportamento per tutti i dipendenti di ALD.

2. Ambito di applicazione

- 1. Il Codice antitrust si applica a tutti i dipendenti di ALD, inclusi i dirigenti e i componenti degli organi sociali. Esso si applica inoltre a chiunque rappresenti ALD, ad esempio agenti, consulenti e altri partner commerciali. I dipendenti che stabiliscono rapporti con terze parti sono tenuti a comunicare loro l'obbligo di uniformarsi al Codice antitrust di ALD.
- 2. La Società esercita tutta la propria influenza, a seconda delle circostanze, affinché le imprese e gli organismi nelle quali essa dovesse esercitare un controllo, nonché le imprese e gli organismi nei quali essa partecipi senza averne un controllo (ad esempio, raggruppamenti ed associazioni temporanee di imprese, consorzi, joint ventures, associazioni, associazioni di categoria), adottino linee guida di tutela antitrust analoghe a quelle del presente Codice antitrust, o comunque conformi agli standard delle best practices in materia.

Nel perseguimento di tale impegno, ALD terrà di volta in volta in considerazione sia il proprio grado di partecipazione nell'impresa o nell'organismo, sia le specifiche Norme antitrust applicabili.

ALD Automotive Italia

Viale Luca Gaurico, 187 00143 Roma Italia Tel +39 06 65 68 51 Fax +39 06 65 55 062 www.aldautomotive.it www.aldautomotive.com ALD Automotive Italia S.r.I.
COD. FISC. 07978810583 - P. IVA IT 01924961004
CAP. SOC. € 140.400.000
R.E.A. ROMA N. 636604 - Reg, Impr. Roma
Società soggetta a direzione e coordinamento di
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A.





3. Le Persone di ALD che svolgano attività all'interno di tali imprese o organismi sono tenute al rispetto del presente Codice antitrust nell'esercizio di tale attività, salvo il rispetto delle norme di maggior tutela eventualmente contenute nelle linee guida dell'impresa o dell'organismo. Esse sono altresì tenute a fare il possibile, in relazione alla propria funzione, affinché siano adottate idonee linee guida antitrust nelle suddette imprese o organismi.

3. Approvazione, aggiornamento e pubblicazione

- 1. Il Codice antitrust è stato approvato dall'amministratore delegato di ALD come parte del Codice etico ed è di immediata applicazione.
- 2. All'amministratore delegato è data delega dal consiglio di amministrazione di ALD di apportare, le modifiche necessarie all'adeguamento a modifiche legislative, regolamentari o giurisprudenziali.
- 3. Il Codice antitrust sarà pubblicato all'interno del sito istituzionale www.aldautomotive.it nella sezione *Corporate governance*, nonchè nella intranet aziendale nell'area *gestione documenti* all'interno della sezione *Norme e Regolamenti*.

4. Ambito normativo

- 1. In Italia e in ciascuno Stato membro dell'Unione europea sono in vigore non solo le disposizioni nazionali antitrust, ma anche quelle europee. Il Codice antitrust deve tenere conto di tutte le normative che influiscano sull'attività di ALD.
- 2. Il Codice Antitrust è espressione dei principi e dei valori contenuti nel Codice etico di ALD, in particolare di quelli che riguardano i comportamenti di ALD in relazione ai mercati in cui opera e ai rapporti con i propri concorrenti, clienti e fornitori. Come stabilito dal Codice etico, le Persone di ALD sono tenute all'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti, ivi incluse le leggi antitrust e le leggi anti-corruzione. La violazione dei principi e dei contenuti del Codice antitrust può costituire inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro o illecito disciplinare.
- 3. Si fa presente che le condotte che possono dar luogo a comportamenti illeciti sotto il profilo antitrust possono anche rilevare come attività a rischio di corruzione.

5. Programma di compliance antitrust

- 1. Il Codice antitrust costituisce parte integrante di un programma di compliance antitrust volto al perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a. individuazione delle attività aziendali rilevanti ove può essere presente il rischio di commissione di un illecito antitrust e delle persone che, in ragione delle loro responsabilità, possono essere maggiormente esposte a tale rischio;
 - b. monitoraggio dell'efficacia del Codice antitrust e costante aggiornamento delle stesse;
 - c. attività di comunicazione e di formazione, a partecipazione obbligatoria delle Persone di ALD, volte ad assicurare la conoscenza, l'efficacia e la corretta implementazione del Codice antitrust.

ALD Automotive Italia

Viale Luca Gaurico, 187 00143 Roma Italia Tel +39 06 65 68 51 Fax +39 06 65 55 062 www.aldautomotive.it www.aldautomotive.com ALD Automotive Italia S.r.I.
COD. FISC. 07978810583 - P. IVA IT 01924961004
CAP. SOC. € 140.400.000
R.E.A. ROMA N. 636604 - Reg. Impr. Roma
Società soggetta a direzione e coordinamento di
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A.





- 2. Parte essenziale del programma di compliance sarà dunque costituita da un percorso formativo rivolto alle Persone di ALD esposte a rischi di violazioni antitrust. Al termine di tale percorso formativo la Persona di ALD avrà a sua disposizione gli strumenti per riconoscere i potenziali rischi antitrust legati allo svolgimento della propria attività lavorativa.
- 3. Lo sviluppo del programma di *compliance* antitrust è affidato alle Funzioni Legal e Compliance. In particolare, sarà istituito all'interno della funzione legale, uno specifico Presidio antitrust chiamato a fornire il supporto necessario allo svolgimento del programma di *compliance*.
- 4. Alla Funzione compliance è affidato il compito di individuare, sulla base delle indicazioni contenute nel programma, le Persone di ALD obbligate alla formazione antitrust. La Funzione risorse umane, d'intesa con la Funzione compliance sarà inoltre responsabile della pianificazione e della fornitura della formazione, raccogliendo le registrazioni delle partecipazioni, i nomi e le funzioni dei partecipanti, i risultati dell'autovalutazione e le date della formazione. Essa è responsabile di conservare tutte le registrazioni nel rispetto delle leggi applicabili in materia di lavoro, di privacy e delle altre leggi.
- Nella implementazione del percorso formativo, le Funzioni compliance e risorse umane dovranno consultare il Presidio antitrust per ottenere adeguato supporto ed assistenza sui contenuti e sulle modalità dell'attività formativa.

6. Rischi antitrust

- 1. Il Codice antitrust non intende fornire una trattazione esauriente e completa delle norme antitrust né della casistica di situazioni in cui possono essere coinvolte Persone di ALD e che possono essere causa di violazioni antitrust. Il Codice antitrust intende dare alle Persone di ALD una guida pratica per individuare le situazioni a rischio di violazioni antitrust maggiormente diffuse e a suggerire i corretti comportamenti da adottare.
- 2. I principali rischi che l'impresa può correre a seguito della realizzazione di condotte in violazione delle norme antitrust includono:
 - sanzioni amministrative pecuniarie che possono arrivare fino al 10% del fatturato del Gruppo ALD;
 - nullità degli accordi posti in essere in violazione della normativa antitrust;
 - risarcimento dei danni causati ai clienti o ai concorrenti che possano aver subito un danno diretto o indiretto in seguito a una condotta antitrust;
 - danno all'immagine dell'impresa;
 - in alcuni Paesi, sanzioni penali per gli amministratori e i dipendenti dell'impresa responsabili di violazioni antitrust.
- Le Persone di ALD sono tenute a informare il proprio responsabile e a rivolgersi al Presidio antitrust ogni qualvolta individuino una situazione a potenziale rischio antitrust, al fine di ottenere il necessario supporto.



Capitolo 2

1. Rapporti con i concorrenti

- 1. Nei rapporti con i concorrenti le Persone di ALD sono vincolate all'osservanza delle regole di comportamento descritte nei seguenti paragrafi.
- 2. Ad ogni modo, conformemente ai valori e ai principi contenuti nel Codice etico, tutti i destinatari del Codice antitrust si attengono scrupolosamente alle prescrizioni di legge e alle previsioni di natura deontologica applicabili ai rapporti con i concorrenti, evitando, sempre e in ogni caso, il ricorso a forme di violenza, fisica o morale, e alle minacce.

2. Regole di condotta in relazione alle intese orizzontali

- Costituisce illecito antitrust l'assunzione di decisioni di carattere commerciale insieme ai propri concorrenti, a prescindere dall'intenzione delle parti, dalla giustificazione commerciale o dal potenziale effetto sulla concorrenza.
- 2. A titolo esplicativo e non esaustivo, le seguenti intese con i concorrenti sono vietate dalla Normativa antitrust:
 - intese volte a fissare il prezzo di un prodotto (compresi il prezzo base, i sovrapprezzi, i
 costi di trasporto o altre condizioni economiche, quali sconti, concessioni di credito,
 attività promozionali, imposizione di oneri di servizio e termini di consegna)
 indipendentemente dal fatto che tali intese comportino l'aumento o la riduzione del
 prezzo;
 - intese volte alla limitazione delle capacità produttive dei concorrenti partecipanti (con riferimento sia alle quantità sia alle tipologie di prodotto);
 - intese diretta alla ripartizione dei clienti (ad esempio, concordando tra i concorrenti chi saranno gli aggiudicatari delle gare a evidenza pubblica, allo scopo di ripartirsi i clienti) o dei territori di vendita (c.d. ripartizione del mercato);
 - rifiuto concertato di contrarre con un potenziale cliente o fornitore (ad esempio, il boicottaggio) al fine di attuare una rappresaglia contro l'impresa non coinvolta nel cartello e determinarne l'uscita dal mercato;
 - intesa con le imprese concorrenti al fine di stabilire il prezzo massimo o altre condizioni di acquisto che i membri del cartello sono disposte a riconoscere ai fornitori di un determinato prodotto.
- 3. L'intesa vietata può essere raggiunta anche in modo orale e in un contesto informale o extralavorativo.
- 4. La responsabilità dell'illecito antitrust può sorgere per il mero fatto della partecipazione passiva ad una riunione, discussione o conversazione telefonica con rappresentanti dei concorrenti che verta su pratiche anticoncorrenziali, anche qualora le imprese rappresentate dai partecipanti alla discussione non mettano mai effettivamente in pratica tali pratiche.
- 5. Qualora, nel corso di un incontro o di una conversazione con i concorrenti, vengano affrontate questioni sensibili dal punto di vista antitrust, la Persona di ALD dovrà far presente l'intenzione di non proseguire la conversazione e abbandonare il colloquio, se ciò si rendesse necessario.

ALD Automotive Italia

Viale Luca Gaurico, 187 00143 Roma Italia Tel +39 06 65 68 51 Fax +39 06 65 55 062 www.aldautomotive.it www.aldautomotive.com ALD Automotive Italia S.r.I.
COD. FISC. 07978810583 - P. IVA IT 01924961004
CAP. SOC. € 140.400.000
R.E.A. ROMA N. 636604 - Reg. Impr. Roma
Società soggetta a direzione e coordinamento di
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A.





- 6. Qualora il contenuto di un fax o di una email proveniente da un concorrente dovesse essere censurabile dal punto di vista antitrust, la Persona di ALD dovrà restituire al mittente il fax o l'email, evidenziando in maniera chiara le proprie obiezioni e annotando che si è immediatamente interrotta la lettura del documento non appena se ne è compreso il contenuto.
- 7. Le intese orizzontali vietate sono nulle di diritto e possono comportare la nullità del contratto che le contenga.
- 8. Nel caso in cui dovesse avere notizia di un'intesa vietata, ovvero dovessero verificarsi una delle fattispecie di cui ai punti precedenti, la Persona di ALD dovrà immediatamente informare il proprio superiore gerarchico e il Presidio antitrust circa l'accaduto.

3. Regole di condotta in relazione alle intese verticali

- 1. La scelta dei partner commerciali, delle condizioni di vendita e l'accordo sulle condizioni di acquisto di beni e di servizi con i propri fornitori costituiscono attività non contrarie al diritto antitrust, fintantoché esse avvengano in maniera indipendente rispetto ai concorrenti di ALD e senza che essa detenga una posizione dominante sul mercato.
- Costituiscono però intese verticali contrarie al diritto antitrust tutte le condotte volte a limitare la libertà del fornitore di ALD di scegliere autonomamente i propri fornitori e clienti, nonché volte a limitare la libertà di ALD di scegliere i propri fornitori e clienti.
- 3. A titolo esplicativo e non esaustivo, le seguenti intese con i fornitori possono essere vietate dalla Normativa antitrust:
 - clausole che stabiliscano che un determinato prodotto o servizio sia fornito esclusivamente ad ALD;
 - clausole che impediscano di utilizzare un determinato bene o servizio al di fuori di una cerchia di clienti o di un'area geografica;
 - clausole che impongano ad ALD di soddisfare la totalità del proprio fabbisogno nei confronti del fornitore.
- 4. Le intese orizzontali vietate sono nulle di diritto e possono comportare la nullità del contratto che le contenga.
- 5. Alcune clausole restrittive della concorrenza inserite in intese verticali potrebbero avere degli effetti positivi, tali da bilanciare quelli negativi e garantire quindi una esenzione dal divieto.
- 6. In altre circostanze, alcuni accordi potrebbero beneficiare di una esenzione automatica dal divieto. Affinché ciò avvengano devono potersi rilevare i seguenti elementi: sia il fornitore sia l'acquirente non devono detenere una quota di mercato superiore al 30%, l'accordo non deve prevedere gravi restrizioni della concorrenza (es. prezzi fissi o minimi), l'accordo non deve prevedere un obbligo di non concorrenza eccedente i cinque anni.
- 7. La possibilità di operare l'esenzione deve essere vagliata dal Presidio antitrust.
- 8. Gli accordi stipulati tra ALD e le imprese del Gruppo sono esenti dai citati divieti, in quanto, ai fini del diritto antitrust, sono considerati come accordi interni alla medesima impresa.



4. Regole di condotta in caso di abuso di posizione dominante

- 1. La posizione dominante sul mercato di un'impresa, ovvero la situazione in cui la stessa detiene un potere di mercato tale da potersi comportare in maniera alquanto indipendente rispetto agli altri operatori (fornitori, distributori, concorrenti, consumatori finali) presenti sullo stesso mercato, non è di per sé vietata.
- 2. Il criterio principale per valutare se una impresa si trovi o meno in posizione dominante risulta quello della quota di mercato. Secondo quanto stabilito dalla Commissione europea la posizione dominante viene generalmente presunta quando l'impresa detiene una quota pari o superiore al 40% del mercato. Invece, in presenza di una quota di mercato inferiore al 25% è improbabile che si possa integrare una posizione dominante.
 - Oltre a questo fattore numerico, sono da prendere in considerazione anche altri criteri, quali ad esempio: il grado di concentrazione di mercato, il possesso di specifiche tecnologie o know-how, la quota di mercato detenuta dai potenziali concorrenti, la loro forza finanziaria e tecnica, l'esistenza di barriere all'entrata, le dinamiche della domanda, il potere contrattuale dei clienti.
- 3. Se la posizione dominante è in quanto tale pienamente legittima, la normativa antitrust, però, ne vieta l'abuso quando l'impresa dominante, sfruttando il suo potere di mercato, operi falsando la concorrenza.

Ciò si verifica, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quando l'impresa dominante:

- detta o influenza il prezzo del mercato (ad esempio, fissando prezzi eccessivi o discriminatori);
- limita la produzione, gli sbocchi e lo sviluppo tecnico sul mercato;
- applica condizioni dissimili per prestazioni equivalenti;
- impone prestazioni supplementari estranee all'oggetto del contratto;
- esclude o ostacola i concorrenti (ad esempio, tramite l'adozione di prezzi predatori, rifiutando ingiustificatamente di fornire ai clienti/concorrenti un prodotto intermedio, stipulando accordi di esclusiva privi di una clausola di durata o concedendo sconti di fedeltà non correlati ad un effettivo risparmio di costi).
- 4. Sebbene il mercato del noleggio a lungo termine non presenti alcuna accertata situazione di posizione dominante, vi è in ogni caso il rischio che ALD possa operare con altre imprese che detengono una posizione dominante sul mercato o che lo stesso abuso possa coinvolgere ALD su altri tipi di mercati.
 - Inoltre, occorre tenere a mente che la nozione di impresa rilevante per la normativa europea antitrust può comprendere estensivamente anche un intero gruppo societario: pertanto essendo ALD parte di un gruppo di società, l'abuso potrebbe verificarsi rispetto a una posizione di dominanza configurata non in capo alla sola ALD, ma all'intero gruppo.
- 5. Dunque, le Persone di ALD, nella definizione di qualunque operazione attinente alla politica commerciale, devono previamente aver richiesto e ottenuto, dal competente Dipartimento interno, una stima precisa ed accurata della quota e del potere che ALD detiene in quel mercato. In particolare, si ritiene che quando, per l'adozione di una politica commerciale, ALD risulti detenere una quota di mercato pari o superiore al 25%, ancorché questa non sia una soglia percentuale elevata, occorre prevenire un potenziale rischio di abuso.
- 6. In ogni caso, le Persone di ALD devono contattare il Presidio antitrust:
 - se si intende promuovere una politica commerciale aggressiva nella quale ALD o il gruppo ALD detenga una quota di mercato pari o superiore al 40%;

ALD Automotive Italia

Viale Luca Gaurico, 187 00143 Roma Italia Tel +39 06 65 68 51 Fax +39 06 65 55 062 www.aldautomotive.it www.aldautomotive.com ALD Automotive Italia S.r.I.
COD. FISC. 07978810583 - P. IVA IT 01924961004
CAP. SOC. € 140.400,000
R.E.A. ROMA N. 636604 - Reg. Impr. Roma
Socletà soggetta a direzione e coordinamento di
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A.





- se c'è il rischio o il sospetto che i concorrenti o i partners commerciale di ALD stiano abusando della loro posizione dominante.
- se si intende stipulare accordi di partnership con altre imprese che detengano, anche in altri mercati, una posizione dominante.

5. Regole di condotta nel monitoraggio delle attività dei concorrenti e nello scambio di informazioni

- 1. Le attività di monitoraggio dei concorrenti o comunque dell'andamento del mercato non costituiscono, di per sé, un illecito antitrust. Non è però consentito che i concorrenti acquisiscano, per mezzo di uno scambio diretto di informazioni o per mezzo di terzi intermediari o di associazioni di categoria, informazioni sensibili circa l'attività dei concorrenti.
- Le Persone di ALD non possono dunque scambiare con i concorrenti, direttamente o indirettamente per mezzo di intermediari o di associazioni di categoria, informazioni relative a prezzi, volumi di vendita, costi, iniziative promozionali, utili, piani commerciali, condizioni di contratto, altre informazioni confidenziali di rilevanza commerciale.
- 3. Il reperimento sul mercato di informazioni relative alle condizioni commerciali dei concorrenti non costituisce, di per sé, un illecito antitrust. Tuttavia, tale pratica può favorire un parallelismo di comportamenti tra concorrenti che, in presenza di altri elementi, può costituire una violazione della Normativa antitrust.
- 4. Le Persone di ALD non possono dunque avviare operazioni di raccolta di informazioni circa le condizioni commerciali praticate dai concorrenti senza aver prima contattato il Presidio antitrust.
- 5. Rappresenta un illecito antitrust scambiare informazioni sensibili con i concorrenti per il tramite di fornitori o di clienti comuni. Le Persone di ALD devono dunque richiedere ai fornitori e ai clienti di mantenere la massima riservatezza con riguardo alle informazioni ottenute in virtù di rapporti commerciali con ALD.
- 6. Qualora uno scambio di informazioni con un concorrente sia richiesto per l'esecuzione di un contratto o comunque nell'ambito di una negoziazione commerciale, le Persone di ALD devono assicurarsi, previa comunicazione al Presidio antitrust, che lo scambio sia:
 - finalizzato esclusivamente al raggiungimento dell'obiettivo per il quale è posto in essere;
 - circoscritto alle informazioni indispensabili per il raggiungimento di tale obiettivo;
 - accompagnato dall'adozione di misure idonee a limitare l'accesso alle informazioni scambiate dalle persone coinvolte;
 - preceduto da idoneo accordo di confidenzialità che abbia quanto meno i contenuti indicati nei punti precedenti.

6. Regole di condotta nella partecipazione a gare a evidenza pubblica o a gare private.

- 1. È vietato qualunque accordo volto alla determinazione dell'esito di una gara pubblica o privata. Un simile accordo non solo viola il diritto antitrust, ma può avere conseguenze di natura amministrativa o penale.
- 2. L'accordo illecito può avere numerose forme. Ad esempio, non è consentito accordarsi su quale impresa risulterà vincitrice della competizione:

ALD Automotive Italia

Viale Luca Gaurico, 187 00143 Roma Italia Tel +39 06 65 68 51 Fax +39 06 65 55 062 www.aldautomotive.it www.aldautomotive.com ALD Automotive Italia S.r.I.
COD. FISC. 07978810583 - P. IVA IT 01924961004
CAP. SOC. € 140.400.000
R.E.A. ROMA N. 636604 - Reg. Impr. Roma
Socletà soggetta a direzione e coordinamento di
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A.





- concordando il livello dell'offerta più bassa e le offerte fittizie di appoggio, favorendo un'impresa e facendo alzare il prezzo della commessa;
- rinunciando a partecipare alla competizione in modo da favorire le altre imprese, ricevendo in cambio una compensazione, quale ad esempio la vittoria in un'altra gara;
- prevedendo un sistema di consultazione prima della presentazione delle offerte;
- prevedendo una forbice di prezzo entro cui presentare le offerte;
- stabilendo un sistema di assegnazione concordata a rotazione delle aggiudicazioni;
- prevedendo che l'impresa la quale abbia rinunciato alla partecipazione ottenga in subappalto parte dei servizi.

7. Regole di condotta per la partecipazione alle associazioni di categoria

- 1. La partecipazione ad una associazione di categoria non è vietata dal diritto antitrust.
- 2. Tuttavia, la partecipazione ad una associazione di categoria può tradursi in un comportamento lesivo del diritto antitrust. Difatti, le intese restrittive della concorrenza sono vietate a prescindere dal contesto nel quale esse sono state assunte.
- 3. Al fine di assicurarsi che la partecipazione ad un incontro nell'ambito dell'associazione di categoria non si traduca in un comportamento anticoncorrenziale, è dunque opportuno che le Persone di ALD adottino le seguenti precauzioni.
- 4. Le Persone di ALD devono consultare l'ordine del giorno della riunione convocata dall'associazione di categoria, astenendosi dal partecipare alla stessa qualora sia prevista la discussione o lo scambio di informazioni sensibili o il raggiungimento di intese restrittive della concorrenza. Al fine di fugare dubbi in proposito, le Persone di ALD sono tenute ad informare il Presidio antitrust prima di partecipare alla riunione.
- 5. Le Persone di ALD devono immediatamente opporsi alla continuazione di una discussione che tratti di argomenti sensibili dal punto di vista antitrust; devono inoltre pretendere che il tema sia eliminato dall'ordine del giorno e, in caso contrario abbandonare la riunione; devono inoltre pretendere che le proprie opposizioni e l'abbandono della riunione siano formalmente verbalizzati. Le Persone di ALD dovranno informare al più presto il Presidio antitrust dell'accaduto.
- 6. La partecipazione ad un'attività di raccolta e di elaborazione di dati e di informazioni provenienti dalle imprese parti di un'associazione di categoria di categoria, finalizzata allo svolgimento delle attività istituzionali dell'associazione e diretta all'interesse delle associate, non è di per se vietata del diritto antitrust
- 7. Tuttavia, tali attività possono risolversi in uno scambio di informazione contrario al diritto antitrust. Per questa ragione, le attività di trasferimento di dati e di gestione degli stessi devono essere condotte in osservanza delle seguenti regole precauzionali:
 - l'associazione e gli associati non devono ricevere dati in forma disaggregata;
 - devono essere forniti solo dati storici, antecedenti di almeno dodici mesi il momento nel quale essi sono forniti;
 - i risultati ottenuti dall'elaborazione dei dati non devono essere distribuiti agli associati in forma disaggregata o con modalità tali per cui sia possibile identificare i singoli associati;
 - i risultati ottenuti dall'elaborazione dei dati non devono essere accompagnati da commenti, raccomandazioni o indicazioni di comportamento.

ALD Automotive Italia

Viale Luca Gaurico, 187 00143 Roma Italia Tel +39 06 65 68 51 Fax +39 06 65 55 062 www.aldautomotive.it www.aldautomotive.com ALD Automotive Italia S.r.I.
COD. FISC. 07978810583 - P. IVA IT 01924961004
CAP. SOC. € 140.400.000
R.E.A. ROMA N. 636604 - Reg. Impr. Roma
Società soggetta a direzione e coordinamento di
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A.





8. Regole di condotta in caso di operazioni tra imprese

- 1. È obbligatorio notificare all'AGCM alcune operazioni tra imprese, affinché l'Autorità possa procedere ad un controllo preventivo di liceità delle stesse. La mancata notifica può comportare l'imposizione di sanzioni ad ALD.
- Un'operazione deve essere notificata se può configurare una concentrazione tra imprese e se le imprese coinvolte superano una determinata soglia di fatturato. La valutazione deve essere affidata al Presidio antitrust.
- 3. A titolo di esempio, possono configurare concentrazioni tra imprese le seguenti operazioni:
 - fusione tra imprese indipendenti;
 - acquisizione di imprese o di parti di impresa (es. rami d'azienda);
 - affitto o leasing di ramo d'azienda o di asset;
 - creazione di una joint-venture;
 - modifiche della qualità del controllo.

9. Regole di condotta in caso di aiuti di Stato

- 1. La normativa europea di tutela della concorrenza prevede un sistema di controllo preventivo dei cd. aiuti di Stato. Questi consistono nelle misure che gli Stati membri erogano a favore di alcune imprese, in base a determinati criteri selettivi, sotto forma di sussidio o di qualunque tipo di vantaggio economico e finanziate con le risorse riconducibili alla pubblica amministrazione, che sono idonee a falsare potenzialmente la concorrenza rispetto alle altre imprese presenti nel mercato interno e tra gli Stati membri.
- 2. Il controllo sugli aiuti di Stato è operato dalla Commissione europea, alla quale gli Stati membri devono notificare qualunque progetto con cui intendano istituire o modificare un aiuto di Stato, sospendendone l'esecuzione in attesa della decisione della Commissione.
- 3. È necessario che le Persone di ALD consultino preventivamente il Presidio antitrust qualora ALD intenda beneficiare di misure che potrebbero configurarsi come aiuto di Stato.

A titolo esemplificativo e non esaustivo potrebbero rientrare fra gli aiuti di Stato:

- il pagamento di una somma di denaro sotto forma di sussidio erogato, ad esempio, al fine di coprire le perdite di esercizio dell'impresa:
- le esenzioni da imposte e tasse, o da oneri sociali o tasse parafiscali: ciò potrebbe creare un vantaggio competitivo, alleviando l'impresa beneficiaria degli oneri pecuniari derivanti dalla normale applicazione del sistema generale fiscale o anche di previdenza sociale;
- le garanzie di prestiti a condizioni particolarmente favorevoli, che altrimenti l'impresa non potrebbe permettersi;
- la cessione di edifici o di terreni a titolo gratuito o a condizioni particolarmente favorevoli, o comunque la fornitura di beni o servizi a condizioni preferenziali.

Inoltre, le Persone di ALD devono contattare il Presidio antitrust:

 nel caso in cui un cliente di ALD sia coinvolto in un procedimento di autorizzazione di un aiuto di Stato presso la Commissione europea, in quanto il relativo divieto o anche

ALD Automotive Italia

Viale Luca Gaurico, 187 00143 Roma Italia Tel +39 06 65 68 51 Fax +39 06 65 55 062 www.aldautomotive.it www.aldautomotive.com ALD Automotive Italia S.r.I.
COD. FISC. 07978810583 - P. IVA IT 01924961004
CAP. SOC. € 140.400.000
R.E.A. ROMA N. 636604 - Reg. Impr. Roma
Società soggetta a direzione e coordinamento di
SOCIÉTÉ GÉNÈRALE S.A.





l'eventuale obbligo di restituire quanto ricevuto in beneficio dallo Stato potrebbe avere delle conseguenze in termini di capacità economico - finanziaria o solvibilità del cliente;

 nel caso in cui siano a conoscenza di un aiuto di Stato concesso a vantaggio di un concorrente e di cui, invece, ALD non benefici.

10. Regole nella redazione della documentazione aziendale e nella partecipazione ad incontri con i concorrenti

- L'attività istruttoria dell'AGCM si basa spesso su prove indiziarie che derivano da dichiarazioni rese da dipendenti delle imprese nelle proprie comunicazioni commerciali o nel corso di riunioni con imprese concorrenti, in scambi di email o in note interne.
- Le Persone di ALD devono dunque evitare di utilizzare parole o espressioni che possano essere interpretate, anche erroneamente, come indizio di condotte in contrasto con la Normativa antitrust.
- 3. Le Persone di ALD devono quindi utilizzare la massima accortezza nella predisposizione di tutta la documentazione aziendale e nel corso di incontri con i concorrenti:
 - tutti i documenti, anche in bozza, possono essere oggetto di ispezione ed acquisiti dall'AGCM come prova di un illecito;
 - è buona norma citare sempre la fonte lecita di una informazione che riguardi un concorrenti di ALD:
 - occorre evitare di dare l'impressione che decisioni di ALD derivino da un accordo di qualunque genere con i concorrenti o comunque da ragioni diverse dal perseguimento dell'interesse aziendale di ALD;
 - assicurarsi che nella corrispondenza con gli avvocati esterni di ALD, e nelle comunicazioni interne che riportino tale corrispondenza, sia presente la dicitura "Privilegiato e confidenziale – Corrispondenza tra avvocato e cliente";
 - in linea generale, non devono essere utilizzate espressioni dal significato ambiguo nella documentazione che faccia riferimento ai concorrenti di ALD.

11. Regole di collaborazione con l'AGCM

- 1. ALD e le Persone di ALD devono mantenere un comportamento improntato alla piena collaborazione con l'AGCM.
- 2. Al fine di condurre le proprie istruttorie, l'AGCM ha il potere di richiedere alle imprese di fornire le informazioni e i documenti che ritenga necessari a valutare eventuali condotte anticoncorrenziali, anche da parte di imprese diverse da quelle destinatarie della richiesta di informazioni.
- 3. L'AGCM dispone di un potere sanzionatorio in caso di risposte non complete o non veritiere. La sanzione è parametrata in percentuale al fatturato annuo di ALD.
- 4. Le richieste di informazioni provenienti dall'AGCM devono essere immediatamente trasmesse al Presidio antitrust. Le Persone di ALD destinatarie della richiesta dovranno rispondere, d'intesa con il Presidio antitrust, in forma scritta e fornendo risposte complete e veritiere.



- 5. L'AGCM dispone inoltre del potere di effettuare ispezioni a sorpresa presso le sedi delle imprese, con l'ausilio della Guardia di Finanza. Le ispezioni sono volte a raccogliere tutte le informazioni giudicate utili per l'attività istruttoria.
- 6. Nello svolgimento di tale attività di indagine, l'AGCM, con l'ausilio della Guardia di Finanza, può:
 - accedere a locali e mezzi delle imprese e di apporvi sigilli;
 - se l'ispezione è ordinata dalla Commissione europea, accedere al domicilio di tutti i membri del personale dell'impresa;
 - esaminare ed estrarre copia di tutti i documenti ritenuti necessari per il proseguimento dell'istruttoria;
 - richiedere informazioni o spiegazioni in forma orale, che saranno poi verbalizzate.
- 7. Nello svolgimento delle ispezioni, tuttavia, l'AGCM non può:
 - avere accesso alla corrispondenza tra l'impresa e i propri avvocati;
 - formulare richieste di informazioni la cui risposta può comportare l'ammissione di una infrazione.
- 8. Al fine di improntare il proprio comportamento al rispetto del diritto antitrust, in caso di ispezione da parte dell'AGCM, le Persone di ALD dovranno:
 - immediatamente informare il Presidio antitrust e richiederne la presenza e l'assistenza sul luogo delle ispezioni (si tenga in considerazione che gli ispettori non sono però obbligati ad attendere l'arrivo del legale);
 - preliminarmente, verificare l'identità degli ispettori e controllare i provvedimenti che li
 autorizzano a procedere all'ispezione, acquisendone copia (si tenga in considerazione
 che l'ispezione è legittima solo se ALD figura espressamente tra i destinatari della
 stessa);
 - prestare attenzione all'oggetto, allo scopo e agli altri destinatari dell'ispezione, come indicati nei documenti di autorizzazione;
 - consentire agli ispettori pieno accesso alla documentazione che sia pertinente all'oggetto dell'ispezione;
 - consentire agli ispettori di estrarre copia di tali documenti, conservando per ALD gli originali e predisporre una ulteriore copia per il Presidio antitrust;
 - opporsi alle richieste di esame di documenti attinenti alla corrispondenza con i legali esterni di ALD o alla corrispondenza interna che abbia come oggetto il contenuto dei pareri ricevuti dai legali esterni;
 - in caso di disaccordo con gli ispettori in merito alla riservatezza della corrispondenza, proporre che tali documenti siano elencati ed inseriti in un plico sigillato, facendone menzione nel verbale dell'ispezione;
 - rispondere alle richieste di informazione provenienti dagli ispettori in relazione ai documento o ai fatti che siano oggetto dell'ispezione;
 - al fine di garantire la maggiore completezza e veridicità delle risposte, chiedere di poter fornire, in luogo della risposta orale, una risposta scritta a valle dell'ispezione;
 - prendere accuratamente nota delle informazioni e dei documenti richiesti dagli ispettori e delle risposte fornite oralmente;
 - opporsi alle richieste di informazione la cui risposta porterebbe ad una autoincriminazione di ALD;



- non modificare, alterare, rimuovere o distruggere i documenti e, in generale, non porre in essere comportamenti che siano di ostacolo agli ispettori;
- conclusa l'ispezione, chiedere agli ispettori copia del verbale di ispezione e prenderne accuratamente visione;
- assicurarsi che il verbale di ispezione contenga la lista completa dei documenti acquisiti dagli ispettori;
- assicurarsi che il verbale di ispezione indichi con precisione le richieste di informazione formulate dagli ispettori;
- assicurarsi che il verbale di ispezione riporti con precisione le risposte fornite oralmente agli ispettori;
- fornire risposta alle domande rimaste inevase o alle quale si sia risposto in modo giudicato incompleto dagli ispettori, ovvero assicurarsi che il verbale indichi che tale risposta verrà comunicata all'AGCM in forma scritta;
- correggere eventuali imprecisioni riportate nel verbale in relazione alle informazioni fornite.

30 giugno 2018

ALD Autoficing Rillia S.r.l. V.le Luca Galurico 187 20148 Roma P. IVA 01924961004

Legale Rappresentante

